

SENT. n. 13549/19
CRON. n. 6702/19
REP. N. 13501/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione prima civile

così composto:

dott. Vincenzo Vitalone	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35029/2017 R.G.T.

T R A

██████████ nata in Brasile il ██████████,

rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fachile, come da mandato in atti,

ATTRICE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
protempore

CONVENUTO CONTUMACE

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro protempore,

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'



con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: dichiarazione cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.3.2019

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri chiedendo le venisse riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per essere discendente da cittadina italiana che non aveva mai perso la cittadinanza, ricostruendo la linea di discendenza ed allegando agli atti le relative certificazioni di nascita e di matrimonio debitamente apostillate, legalizzate e tradotte.

I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri. L'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre, nel caso di specie, si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di genitore italiano e competente a riceverla è il Ministero dell'Interno (cfr. art. 5 DPR cit.).

Nel merito, si osserva che dall'atto di citazione e dai documenti allegati si evince: che parte attrice è discendente diretta di [REDACTED], cittadina italiana nata a [REDACTED] [REDACTED] in data [REDACTED], la quale mai si naturalizzava cittadina brasiliana o perdeva la cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, in atti), e che sposava [REDACTED]; che da [REDACTED] nasceva [REDACTED] in data [REDACTED], il quale sposava [REDACTED]; che da detta unione nasceva [REDACTED] il [REDACTED]; che quest'ultima sposava [REDACTED], dalla cui unione nasceva l'odierna attrice. Attraverso la documentazione versata in atti la parte attrice ha dato prova della linea di discendenza così come riportata nell'atto di citazione, come detto.

Deve osservarsi che non risulta che [REDACTED], nata cittadina italiana, abbia mai esplicitamente rinunciato alla cittadinanza italiana, nè può ritenersi averla persa per essersi coniugata con cittadino straniero.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di [REDACTED], e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata da parte attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

A tale conclusione non osta il fatto che la sua antenata sia nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SS.UU., sent. n. 4466 del 2009).

Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e, quindi, il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come nipoti di una donna che, dall'1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.

Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18 (cfr. sent. SS.UU. cit.).

In vista della mancata opposizione del convenuto, della natura della causa e della mancata precedente presentazione della domanda oggetto del presente procedimento in via amministrativa, si ritiene di dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri;

-dichiara che

██████████, nata in Brasile il ██████████,

è cittadina italiana;


-ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

-dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, 13.6.2019


Il Giudice relatore

dott.ssa Francesca Cosentino



Il Presidente

dott. Vincenzo Vitalone



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma il 26 GIU. 2019

